



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III

PROCEDURA COMPETITIVA PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA FONDAMENTALE, A VALERE SUL FONDO ITALIANO PER LA SCIENZA 2022 – 2023 (BANDO FIS 2)

DECRETO DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

MACROSETTORE PE - PHYSICAL SCIENCES AND ENGINEERING

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 “*Legge di contabilità e finanza pubblica*” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*”, e, in particolare, l'articolo 21 (*Comitato Nazionale per la Valutazione della Ricerca*);

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il Decreto-Legge 9 gennaio 2020, n. 1 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 6 del 9 gennaio 2020), “*Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca*”, convertito, con modificazioni, con Legge del 5 marzo 2020, n. 12;

VISTO il DPCM n. 164 del 30 settembre 2020 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 309 del 14 dicembre 2020), recante il “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*” (di seguito, anche solo MUR);

VISTO il Decreto Ministeriale 19 febbraio 2021 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 74 del 26 marzo 2021), recante l'individuazione e la definizione dei compiti degli uffici di livello Dirigenziale non generale del MUR;

VISTO il Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute ed i servizi territoriali*” (Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 123 del 25 maggio 2021), convertito, con modificazioni, con Legge 23 luglio 2021, n. 106 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 176 del 24 luglio 2021 - Suppl. Ordinario n. 25) che all'articolo 61 istituisce il *Fondo italiano per la scienza*;

VISTO il D.P.C.M. 8 agosto 2024, registrato alla Corte dei Conti in data 11 ottobre 2024, al n. 2611, con il quale è stato conferito al Dott. Vincenzo Di Felice l'incarico Dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione Generale della Ricerca;

VISTO il Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute ed i servizi territoriali*” (Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 123 del 25 maggio 2021), convertito, con modificazioni, con legge 23 luglio 2021, n. 106 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 176 del 24 luglio 2021 - Suppl. Ordinario n. 25) che all'articolo 61 istituisce il Fondo italiano



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III

per la scienza prevedendo che “1. Al fine di promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un apposito fondo, denominato “Fondo italiano per la scienza” con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Con Decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo attraverso procedure competitive ispirate ai parametri dello European Research Council (ERC), con particolare riferimento alle tipologie denominate “Starting Grant” e “Advanced Grant”. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 77”;

VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” (GU Serie Generale n.310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 49) che, all'articolo 1, comma 311, ha disposto che “La dotazione del Fondo italiano per la Ministero dell'università e della ricerca Segretariato Direzione generale della ricerca 3 scienza di cui all'articolo 61 del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024”;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 dicembre 2021 recante “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024” (GU Serie Generale n. 310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 50), ed in particolare la Tabella 11 ad esso allegata concernente lo stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca;

VISTA la Legge 29 dicembre 2022, n.197 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2023 “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026” (GU Serie Generale n. 303 del 30-12-2022 - Suppl. Ordinario n. 41);

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 22 luglio 2022, n. 919 relativo a “Identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal MUR di cui all'art. 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni”, e in particolare l'art. 2 recante i “Programmi di ricerca finanziati dal MUR” in materia di chiamata diretta dei vincitori del programma “FIS – Fondo Italiano per la Scienza” in qualità di “Principal Investigator” (PI);

VISTO il D.M. 1° marzo 2023, n. 116, recante “Nuove disposizioni procedurali per interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale, a valere sul Fondo italiano per la Scienza, di cui all'art 61 del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106” che, nel disciplinare le modalità procedurali per l'utilizzo del Fondo Italiano per la Scienza ai fini dell'attuazione di interventi diretti al sostegno alla ricerca fondamentale, nel contesto dei programmi di ricerca di alta qualificazione, ha, altresì, abrogato il D.M. 15 luglio 2021, n. 841, la cui applicazione è limitata ai bandi già emanati;

VISTO il Decreto Direttoriale 1° agosto 2023, n. 1236 recante la “Procedura competitiva per lo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale, a valere sul fondo italiano per la scienza 2022-2023” con il quale è stato emanato il Bando FIS 2, destinato a promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale secondo modalità consolidate a livello europeo, che si concretizzino in procedure competitive sul modello dell'European Research Council (ERC), con riferimento alle tipologie Starting Grant, Consolidator Grant e Advanced Grant che:

- o all'articolo 1:



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale Direzione generale della ricerca Ufficio III

- comma 4 lett. c) dispone che *“attrattività del finanziamento anche nei riguardi dell’Organizzazione ospitante o Host Institution, con un incentivo del 10% del costo del progetto destinato alla stessa istituzione, nel caso in cui il PI non sia già dipendente strutturato (professori ordinari, professori associati e ricercatori a tempo indeterminato e personale ed equivalente ai sensi dell’art. 10, comma 5)”*;
- comma 5, lett. q) in cui l’Età accademica (EA) è definita come: *l’età accademica è rilevata dalla data della prima pubblicazione scientifica pertinente al settore prevalente indicato nella proposta progettuale*;
- all’articolo 8:
 - comma 1 prevede che *“La dotazione complessiva della procedura è pari a € 338.000.000,00 a lordo degli oneri per le attività di analisi tecnico-scientifiche, finanziarie e amministrativo-contabili e per le conseguenti attività di verifica, monitoraggio e controllo di cui all’art. 1 comma 551 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari ad € 10.140.000,00”*;
 - comma 2 che *“La dotazione finanziaria destinata al finanziamento dei progetti di ricerca, pari a € 327.860.000,00 è così ripartita: I. € 163.930.000,00 vengono destinati al finanziamento dello schema “Starting Grant”, II. € 81.965.000,00 vengono destinati al finanziamento dello schema “Consolidator Grant” III. € 81.965.000,00 vengono destinati al finanziamento dello schema “Advanced Grant”*”;
 - comma 5 dispone che *“Il MUR si riserva, in ogni caso di destinare eventuali economie rese disponibili a valere sulle proporzioni di cui al comma 4 al finanziamento di proposte progettuali utili a garantire il pieno utilizzo delle risorse.”* e al successivo comma 6 che *“Qualora nell’ambito di ciascuno schema di finanziamento la dotazione riservata ad uno o più settori ERC, sulla base dei decreti di riparto dei fondi complessivi disponibili per ogni settore, risulti superiore alla richiesta finanziabile si procederà d’ufficio, con successivo Decreto direttoriale pubblicato al termine della procedura di valutazione, alla redistribuzione di tale eccedenza all’interno del medesimo macrosettore proporzionalmente alle richieste economiche dei progetti utilmente collocati in graduatoria.”*
 - comma 7 prevede che *“Qualora, operata la redistribuzione di cui al comma precedente, la dotazione finanziaria assegnata a ciascuno schema di finanziamento risulti superiore alla richiesta finanziabile si procederà d’ufficio, con apposito Decreto direttoriale pubblicato alla redistribuzione di tale eccedenza progressivamente a favore dello schema di finanziamento immediatamente precedente/successivo (starting/advance/consolidator; consolidator/advance/starting; advance/starting/consolidator)”*;
- all’articolo 9 *“Dimensione finanziaria dei progetti, durata e termini di realizzazione”*
 - comma 1 dispone che *“Il finanziamento concedibile per ciascun progetto non potrà essere inferiore a: - 1,2 milioni di euro per lo schema “Starting Grant”; - 1,5 milioni di euro per lo schema “Consolidator Grant”; - 2,0 milioni di euro per lo schema “Advanced Grant”*;
 - comma 2 dispone che *“Il finanziamento concedibile per ciascun progetto non potrà essere superiore a: - 1,5 milioni di euro per lo schema “Starting Grant”; - 2,0 milioni di euro per lo schema “Consolidator Grant”; - 2,5 milioni di euro per lo schema “Advanced Grant”*;
 - comma 3 prevede che *“Nell’ambito delle proposte progettuali afferenti ai macrosettori PE: Mathematics, physical sciences, information and communication, engineering, universe and earth sciences; LS: Life Sciences è possibile richiedere un contributo aggiuntivo in conto capitale, per il finanziamento (o cofinanziamento) dell’acquisto di attrezzature da utilizzare presso la Host Institution; tale contributo non può superare il limite massimo di € 500.000,00 (cinquecentomila euro)*;
 - comma 4 ai sensi del quale *“La durata massima dei progetti è di 3 anni, a partire dalla data di avvio delle attività”* e il successivo comma 5 per cui *“La data di avvio ufficiale dei progetti è fissata al 90° giorno successivo all’emanazione del Decreto di ammissione al finanziamento”*.
- all’articolo 12 *“Attività di valutazione. I CdV e i Revisori”*,
 - comma 3 dispone che *“La verifica dei requisiti di partecipazione è effettuata dal MUR a posteriori per i soli progetti ammessi a finanziamento [...]”*;
 - comma 6 dispone che *“La valutazione tecnico scientifica delle proposte progettuali è effettuata dai Comitati di valutazione (CdV), uno per ciascuno dei ventotto settori di ricerca ERC, [...]”*;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale Direzione generale della ricerca Ufficio III

- comma 10 stabilisce che *“Le proposte progettuali sono valutate dai CdV che nella Fase 2 - Valutazione tecnico – scientifica progettuale possono avvalersi, ove necessario, di un revisore esterno competente, nel numero massimo complessivo disponibile. 11 I revisori esterni supportano l’attività del CdV fornendo gli elementi necessari alla valutazione della proposta progettuale.”*;
- all’articolo 13 (FASE 1 – Valutazione tecnico - scientifica preliminare) co. 5 prevede che *“Negli schemi Starting, Consolidator e Advanced Grant, saranno ammessi alla FASE 2 della valutazione un numero di proposte per ciascun settore e per ciascun sotto-settore ERC, in ogni caso complessivamente non superiore a tre volte il numero delle proposte finanziabili a budget massimo”*;
- all’articolo 14 (FASE 2 – Valutazione tecnico – scientifica progettuale) stabilisce che ai fini della definizione della graduatoria, il punteggio è composto dalla sommatoria del punteggio conseguito nella FASE 1 – Valutazione tecnico scientifica preliminare e nella FASE 2 – Valutazione tecnico scientifica – ex ante e che saranno ammessi alla terza fase un numero di progetti non superiore al doppio del numero dei progetti finanziabili a budget massimo;
- all’articolo 15 (Valutazione di congruità della proposta e definizione del finanziamento) dispone:
 - *il CNVR accede alla relativa documentazione e, nel rispetto dei punteggi finali attribuiti alle singole proposte, predispone, per ogni settore e per ogni schema di finanziamento, la graduatoria finale dei progetti;*
 - *il CNVR determina il costo congruo e l’ammontare del finanziamento riconoscibile anche applicando una rimodulazione dei costi esposti nella proposta assicurando almeno il contributo minimo previsto dal presente Bando all’articolo 9;*
 - *All’esito della valutazione ove i progetti abbiano maturato un punteggio ex aequo prevale la proposta progettuale presentata dal candidato avente minore età accademica;*
 - *Nel rispetto delle graduatorie, divise per settore e per schema di finanziamento, il MUR provvede alla pubblicazione dei decreti di approvazione delle stesse;*
 - *I decreti di approvazione delle graduatorie dei progetti, distinte per settore e per schema di finanziamento, secondo l’ordine di punteggio, contengono l’indicazione: • dei progetti ammessi al finanziamento, fino all’esaurimento delle risorse disponibili; • dei progetti idonei ma non finanziabili per esaurimento delle risorse;*
 - *Costituiscono allegato ai decreti di approvazione delle graduatorie di cui al precedente comma: • l’elenco dei progetti che, a conclusione della Fase 1 – valutazione tecnico scientifica preliminare, non sono ammessi alla Fase 2 - Valutazione tecnico – scientifica progettuale; • l’elenco dei progetti esclusi dal finanziamento, in quanto non hanno raggiunto il punteggio minimo di idoneità per essere ammessi al contributo a conclusione della Fase 2 - Valutazione tecnico – scientifica progettuale;*
 - *Dopo la pubblicazione dei decreti di cui al precedente comma, ogni PI accedendo all’area riservata della piattaforma CINECA può prendere visione delle schede di valutazione compilate nelle fasi di valutazione tecnico scientifica*

VISTA la nota prot. 7505 del 18 aprile 2024 avente ad oggetto *“Procedure competitive direzione generale ricerca - modalità di espletamento delle funzioni”*;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241, e in considerazione della Circolare n. 33, prot. 310398 del 31 dicembre 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, riguardante il principio di *“divieto di doppio finanziamento”*;

VISTI i Decreti Direttoriali prott. nn. 401 del 25 marzo 2024, 676 del 24 maggio 2024 e 677 del 24 maggio 2024, relativamente agli schemi di finanziamento *Starting Grant, Advanced Grant e Consolidator Grant*, con cui si è proceduto alla ripartizione dei fondi complessivi disponibili per ogni settore sulla base dei criteri stabiliti dagli art. 8 e 9 del Bando FIS 2, come di seguito riportati:



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III

Risorse assegnate €				
Macrosettore	Starting Grant	Consolidator Grant	Advanced Grant	Totale
LS - Life Sciences	54.366.554,54	28.115.323,49	27.293.679,33	109.775.557,36
PE - Physical Sciences and Engineering	72.057.214,55	31.861.536,00	31.870.105,48	135.788.856,03
SH - Social Sciences and Humanities	37.506.230,91	21.988.140,52	22.801.215,19	82.295.586,62
Totale	163.930.000,00	81.965.000,01	81.965.000,00	327.860.000,01

VISTA la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (di seguito CUP) e, in particolare:

- la delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143;
- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante *“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”* e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale *“Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso”*;
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, che, tra l’altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;
- la delibera CIPE numero 45 del 05 maggio 2011 (pubblicata in gazzetta ufficiale in data 07 ottobre 2011, numero: 234) *“Relazioni sul sistema monitoraggio investimenti pubblici (mip) e codice unico di progetto (cup) relative al primo e secondo semestre”* (deliberazione n. 45/2010);
- il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”* convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l’articolo 41 contenente la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP), che ha modificato la legge istitutiva del CUP (Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 11), integrandone l’articolo 11 con i commi da 2-bis a 2-sexies per cui il Codice Unico di Progetto il valore amministrativo di elemento essenziale degli atti di finanziamento o autorizzazione all’esecuzione dei progetti di investimento pubblico, in qualità di parametro identificativo univoco dell’investimento che l’amministrazione decide di realizzare, disponendo la nullità per *“Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico ... in assenza dei corrispondenti codici [Codici Unici di Progetto, CUP] di cui al comma 1, che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso”* e che *“Le Amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, associano negli atti stessi, il Codice Unico di Progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con l’indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del*



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III

valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche di Coesione concordano modalità per fornire il necessario supporto tecnico per lo svolgimento dell'attività di cui al periodo precedente al fine di garantire la corretta programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun programma e dei relativi progetti finanziati.”;

- delibera CIPE 26 novembre 2020 n. 63, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021, che introduce la normativa attuativa della riforma, fra l'altro delimitando la portata soggettiva e oggettiva dell'istituto della nullità e regolando le modalità e le procedure con cui le amministrazioni emananti possono chiedere il supporto al DIPE per il controllo della lista dei CUP da allegare agli atti di finanziamento degli investimenti pubblici, così scongiurando i relativi profili di nullità;
- le “Linee guida per attuazione dell’art. 11, commi 2 -bis, 2 -ter, 2 -quater e 2 -quinqüies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76”, di cui all'allegato 1 e al connesso allegato tecnico, che costituiscono parte integrante e sostanziale della delibera CIPE 26 novembre 2020 n. 63;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 22830 del 5 dicembre 2024, con il quale per il Macrosettore PE - *Physical Sciences and Engineering* sono state approvate le graduatorie finali nonché fornite indicazioni per l'avvio delle attività progettuali;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 “*Valutazione di congruità della proposta e definizione del finanziamento*” del Decreto Direttoriale 1° agosto 2023, n. 1236, con il menzionato Decreto Dirigenziale nell'ambito delle graduatorie finali (Allegato A) sono stati individuati i progetti ammissibili al finanziamento fino all'esaurimento delle risorse disponibili (Allegato B) nonché i progetti idonei ma non finanziabili per esaurimento delle risorse (Allegato C);

CONSIDERATO che ai sensi del menzionato Decreto Dirigenziale:

- *il MUR dispone l'ammissione a finanziamento dei progetti individuati quali finanziabili ai sensi del precedente comma 1 successivamente alla verifica dei requisiti di partecipazione nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 12 comma 3 del Bando;*
- *I Principal Investigator individuati quali finanziabili ai sensi del precedente comma 1, entro 3 (tre) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, trasmettono, in caso di rinuncia al contributo riconosciuto, specifica comunicazione. Tale comunicazione dovrà essere inviata, anche a mezzo della Host Institution, all'indirizzo mail dedicato alla procedura fis@mur.gov.it indicando sempre nell'oggetto “Bando FIS 2 - Rinuncia” nonché all'indirizzo PEC dgricerca@pec.mur.gov.it;*
- *I Principal Investigator finanziabili (di cui all'allegato B) già risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione finanziati dall'Unione Europea o dal MUR con particolare riferimento a quelli individuati dal Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, 22 luglio 2022, n. 919, verificano la possibilità, anche in termini di impegno temporale da dedicare alle attività progettuali, di accedere al contributo a valere sul Fondo italiano per la scienza comunicando al Ministero, entro il richiamato termine di 3 giorni di cui al precedente comma, le conseguenti determinazioni;*
- *Il contributo per la realizzazione del progetto verrà erogato in un'unica soluzione anticipata pari al 100% del contributo riconosciuto direttamente alle Host Institution;*



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III

- *Ai fini dell'erogazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 7 e 8, del Bando nonché, in caso di revoca, le previsioni dell'articolo 18, comma 3. 7;*
- *I progetti hanno una durata massima di 3 anni. La data di avvio ufficiale dei progetti è fissata al 90° giorno successivo all'emanazione del Decreto di ammissione a finanziamento. Non sono pertanto ammissibili, neanche in termini di spesa, le attività che a tale data risultino essere state già effettuate o avviate;*
- *le Host Institution e i PI sono tenuti al rispetto delle previsioni delle "Linee guida di rendicontazione e la determinazione delle spese ammissibili" che saranno adottate dal Ministero con apposito provvedimento nonché al rispetto delle previsioni del "Disciplinare di concessione delle agevolazioni" allegato al Decreto di ammissione a finanziamento;*

RITENUTO di procedere all'adozione del presente Decreto di ammissione a finanziamento esclusivamente per le proposte progettuali per le quali si è conclusa positivamente la verifica dei requisiti di partecipazione nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 12 comma 3 del Bando e per i quali i *Principal Investigator* non hanno comunicato la rinuncia al finanziamento;

VISTO il Decreto n. 14101 del 16 luglio 2024 cui è stato disposto l'impegno, esercizio finanziario **2024** – Cap.7720/1 – della somma complessiva di **€188.000.000,00, residui lett, f) 2023**, destinata alle attività di analisi tecnico- scientifiche, finanziarie e amministrativo-contabili e per le conseguenti attività di verifica, monitoraggio e controllo e per il finanziamento dei progetti di ricerca come previsto dal comma 1 art. 8 del predetto DD 1236 del 1° agosto 2023 (risorse 2022) così suddivise:

- o per le attività di analisi tecnico-scientifiche, finanziarie e amministrativo-contabili e per le conseguenti attività di verifica, monitoraggio e controllo (art. 1 comma 551 della legge 30 dicembre 2020, n. 178) **€ 5.640.000,00;**
- o per il finanziamento dei progetti di ricerca **€ 182.360.000,00;**

VISTA la nota MEF UCB_MUR prot. 15614 del 26 luglio 2024 acquisita al prot. MUR n. 14836 del 26 luglio 2024 con cui è stato comunicato che il provvedimento n. **14101** del **16/07/2024** ha superato il controllo preventivo di regolarità amministrativo contabile previsto dalla normativa vigente con esito positivo e che l'atto è stato registrato al n. **159**, in data **26/07/2024** ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30/06/2011 dell'Art. 5, Comma 1.

Numero Sirgs: **2002**

Data Sirgs: **26/07/2024**

Capitolo spesa: **7720/01**

CONSIDERATO che dall'applicativo SICOGE relativamente al Decreto di impegno sopra richiamato risultano aperte le seguenti clausole:

- PARTITA n.2002-CL1-CAPITOLO 7720 PG 01;
- PARTITA n.2002-CL2-CAPITOLO 7720 PG 01.

RITENUTO che per il Macrosettore PE - *Physical Sciences and Engineering*, per ciascuno dei tre schemi di finanziamento *Starting Grant*, *Consolidator Grant* e *Advanced Grant*, è possibile procedere all'individuazione dei progetti ammessi a finanziamento e dei relativi contributi riconosciuti così come elencati nell'**ALLEGATO A – ELENCO DEI PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO E PIANO DEI COSTI E DEI CONTRIBUTI;**

ACQUISITI per le proposte progettuali ammesse a finanziamento come elencate nell'**ALLEGATO A – ELENCO DEI PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO E PIANO DEI COSTI E DEI CONTRIBUTI** e i Codici Unici Progetto (CUP);



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III

CONSIDERATO che i termini, le condizioni, le forme, le misure, le modalità di attuazione e gli obblighi di rendicontazione dell'Avviso sono indicati nell'**ALLEGATO B - DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI**.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

DECRETA

Articolo 1

Ammissione a finanziamento

1. Per il Bando FIS 2022 – 2023 di cui al Decreto Direttoriale 1° agosto 2023, n. 1236, per il Macrosettore PE - *Physical Sciences and Engineering* per ciascuno dei tre Schemi di finanziamento *Starting Grant, Consolidator Grant e Advanced Grant* sono ammesse a finanziamento le proposte progettuali come elencate nell'**ALLEGATO A – ELENCO DEI PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO E PIANO DEI COSTI E DEI CONTRIBUTI** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Decreto.
2. Le *Host Institution* e i *PI* sono tenuti al rispetto delle previsioni delle “*Linee guida di rendicontazione e la determinazione delle spese ammissibili*” che saranno adottate dal Ministero con apposito provvedimento nonché al rispetto delle previsioni dell'**ALLEGATO B - DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

Avvio e conclusione delle attività progettuali

1. I progetti hanno una durata massima di 3 anni. La data di avvio ufficiale dei progetti è fissata al 90° giorno successivo all'emanazione del presente Decreto di ammissione a finanziamento pubblicato sul sito Istituzionale del MUR <https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/ricerca/programmi-di-finanziamento/fis/fis-2> e sulla Piattaforma dedicata al seguente link <https://fis-submission.mur.gov.it/Bando-fis-2/>.

Articolo 3

Risorse finanziarie

1. L'importo di **€ 54.175.323,98** (cinquantaquattromilionicentoseptantacinquemilatrecentoventitre/98) destinato al finanziamento nella forma del contributo alla spesa delle proposte progettuali come elencate **NELL'ALLEGATO A – ELENCO DEI PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO E PIANO DEI COSTI E DEI CONTRIBUTI**, parte integrante e sostanziale del presente decreto, per il Macrosettore PE - *Physical Sciences and Engineering*, per i tre Schemi di finanziamento *Starting Grant, Consolidator Grant e Advanced Grant*, è posto a valere sulle risorse di cui al Cap. **7720/01, esercizio di provenienza 2023, (Sirgs: 2002 del 26/07/2024) PARTITA n.2002**.
2. L'erogazione dei contributi da parte del MUR è subordinata alla disponibilità delle risorse sul pertinente capitolo di bilancio.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III

3. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli volti ad accertare il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di ammissione a finanziamento, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte, nonché l'ammissibilità delle spese rendicontate.

Articolo 4 ***Disposizioni finali***

1. A conclusione della verifica dei requisiti di partecipazione, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 12, comma 3 del Bando e fatte salve eventuali rinunce al finanziamento da parte dei PI, con successivi Decreti si procederà all'ammissione a finanziamento dei restanti progetti.

2. Il presente Decreto è pubblicato sul sito Istituzionale del Ministero <https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/ricerca/programmi-di-finanziamento/fis/fis-2> nonché nella piattaforma CINECA raggiungibile al link <https://fis-submission.mur.gov.it/bando-fis-2/>.

3. La pubblicazione del presente Decreto ha valore di notifica a tutti gli effetti di Legge nei confronti di tutti i soggetti interessati.

Il presente Decreto è trasmesso agli organi di controllo per i seguiti di competenza.

Il Dirigente
Responsabile Unico del Procedimento
Laura Patella